

mento entro i prescritti termini, sarà eguale al decimo della tassa principale.

« La sopratassa per infedeltà di consegna sarà eguale al quinto della tassa dovuta pel valore delle cose ommesse, o pel maggior valore di quelle che furono consegnate con estimo inferiore di oltre un sesto al vero, e ciò oltre le spese di perizia.

« Qualunque poi sia la rilevata differenza di valore, sarà sempre dovuto un supplemento di tassa semplice sul maggior valore accertato. »

La Commissione emenda quest'articolo nel seguente modo:

« Quando non si effettui da chi ne ha l'obbligo, entro il termine prescritto, la consegna, o questa sia stata infedele, sarà dovuta una sopratassa.

« La sopratassa per omissione di consegna entro i prescritti termini sarà eguale al decimo della tassa principale.

« La sopratassa per infedeltà di consegna sarà eguale alla metà della tassa dovuta pel valore delle cose ommesse o pel maggior valore di quelle che furono consegnate con estimo inferiore di oltre un quarto al vero; e ciò oltre le spese di perizia.

« Qualunque poi sia la rilevata differenza di valore, sarà sempre dovuto un supplemento di tassa semplice sul maggior valore accertato. »

Interrogo il signor commissario se accetta gli emendamenti della Commissione.

ARNULFO. Li accetto.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole deputato Gandolfi.

GANDOLFI. Io confesso, o signori, che non so comprendere i motivi che han potuto consigliare la graduazione di pena portata da quest'articolo. Chi avrà avuto l'avvertenza di far consegna con malizia, od anco per ignoranza avrà consegnato un valore inferiore al reale, ovvero ommesso qualche articolo, pagherà una sopratassa eguale a 1/2 della tassa principale; colui, invece, che nulla avrà consegnato, e perciò non avrà nemmeno procurato al fisco il mezzo di conoscere la successione, non pagherà che 1/10. Tale si è l'economia di quest'articolo, ma, lo ripeto, o signori, io nol posso ammettere, poichè, a mio avviso, è assai più colpevole colui che tutto tace, di quegli che ommette qualche cosa, ovvero dà un minor valore. Costui ha già obbedito alla legge in parte, ed ha messo in avvertenza il fisco dell'apertura della successione; mi sembra quindi che, logicamente parlando, dovrebbero avergli più riguardo che non a chi, nulla dicendo, cheto se ne sta, aspettando che il fisco lo raggiunga. Nè vale il dire che il primo può aver consegnato ciò che era nascosto, perchè io dirò sempre essere più utile che le finanze conoscano che v'ha una eredità deserta, di quello non ne abbiano sentore alcuno.

Terminerò poi col dichiarare che, oye la condanna nelle spese di perizia qui menzionata si riferisca ad ogni evento, come è detto all'articolo 18, in tal caso io mi opporrei a siffatta disposizione, perchè intendo che ciò debba lasciarsi all'arbitrio dei tribunali, come dirò allora, i quali giudicheranno se l'infedeltà della consegna, tuttochè inferiore al punto fissato per la sopratassa, sia tale da meritare pure la condanna nelle spese.

Del resto, io credo che una sopratassa uniforme è il miglior partito a prendersi, sia questa di una metà, di 1/3 o di 1/4 per cento, egli è indifferente; quanto poi all'entità che si richiede per farsi luogo alla sopratassa, io mi acosterò al progetto della Commissione, la valutazione sul prezzo in commercio, presentando troppa facilità agli agenti demaniali di

inquietare i contribuenti, ed essendo facile che vi possa essere valore inferiore, senza concorrervi la mala fede.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola, per osservare all'onorevole deputato, che il decimo della tassa imposta nel caso di omissione della consegna è, a mio avviso, più oneroso della metà della tassa, limitata tale metà alle cose ommesse; motivo per cui io vi trovo quella graduazione nella penalità che è necessaria fra colui che tenta di frodare compiutamente il fisco, e colui che fa una consegna, ma che per cause che talvolta non dipendono dalla sua volontà, commette delle omissioni, oppure degli errori nel valutare la sua proprietà, o quella di coloro alla sua amministrazione affidati. Il decimo del totale della tassa dovuta è pure una multa di qualche rilievo, la quale sicuramente sarà sempre maggiore della multa, che si è attribuita per le cose che si sono ommesse, o insufficientemente consegnate; ragione per cui mi pare che non possa aver luogo l'inconveniente rilevato dall'onorevole preopinante.

In quanto alla spesa di perizia, è dichiarato che si sopporterà allora solo che vi sarà la differenza del quarto, cioè quando la consegna sarà ancora infedele, non ostante la tolleranza del quarto.

Questo mi pare sia il vero significato dell'articolo. Quando la consegna è inferiore a quel limite che la legge ha prescritto, le spese di perizia si debbono sopportare da colui che vi ha dato luogo. Questo mi pare evidente e giusto.

GIANONE, relatore. Il motivo per cui la Commissione ha dovuto adottare una diversa misura di pena per l'ommissione delle consegne, in confronto delle consegne infedeli, sta appunto in quello, che l'onorevole deputato Gandolfi invocava e che la Commissione intendeva in senso affatto diverso. La Commissione vide maggior grado di malizia nel non fare una consegna esatta, che nell'ommetterla. È cosa di fatto che per lo più, massime per le persone poco istruite, si lasciano passare i termini senza fare le consegne, perchè non si sa nemmeno l'obbligo che vi ha di farle; è vero che l'ignoranza della legge non iscusava alcuno, ma è vero altresì, che nel fare la legge si debbe aver riguardo a ciò che ordinariamente succede. Ripeto che la Commissione pensò che vi fosse maggior motivo a credere ad una semplice negligenza in quello che non fa la consegna, che in colui che sa che debbe farla, e non la fa esatta.

Del resto poi, come osservò l'onorevole regio commissario, viene sempre ad esservi una differenza considerevole nell'entità della pena, in quanto che per l'ommissione della consegna si esige la multa sul totale dell'eredità, e per l'infedeltà non si esige che sulla differenza tra ciò che si consegnava, e ciò che è realmente. Aggiungerò per ultimo l'esempio di quanto ha luogo nella Legislazione francese, dove la sopratassa che si paga per l'infedeltà della consegna, è maggiore di quella per l'ommissione della consegna, e maggiore di quella per l'ommissione della consegna medesima. Credo pertanto che non sia il caso di variare il limite portato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Gandolfi fa dunque una proposta formale?

GANDOLFI. Io avrei stabilito la multa unica della metà, ben inteso sulla porzione che è stata occultata, oppure sul totale quando manca la consegna generale.

PRESIDENTE. Il deputato Gandolfi propone dunque che s'imponga la multa della metà tanto per l'infedeltà, come per l'ommissione assoluta della consegna, sempre in relazione della quota occultata, ovvero della totale omissione.